

Legge tributaria del 21 giugno 1994; modifica

(del 18 ottobre 2021)

IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 1 settembre 2021 n. 8051 del Consiglio di Stato,

decreta:

I

La legge tributaria del 21 giugno 1994 è modificata come segue:

Introduzione dell'abbreviazione del titolo: LT

Art. 12 cpv. 3 lett. b) e d)

- b) i soci, domiciliati in Svizzera, di società semplici, in nome collettivo o in accomandita fino a concorrenza della loro quota sociale, per le imposte dovute da soci domiciliati all'estero; le persone incaricate dell'amministrazione e/o della liquidazione di un socio partecipante a una società semplice, segnatamente un consorzio, o partecipante ad altre società di persone, rispondono solidalmente con il socio per le imposte dovute dagli altri soci, domiciliati all'estero, sino a concorrenza della quota dovuta dal loro socio, rispettivamente, sino a concorrenza del ricavo netto dello stesso. Tale responsabilità decade se dette persone provano di aver usato la diligenza richiesta dalle circostanze;
- d) le persone incaricate della liquidazione d'impresе o stabilimenti d'impresa siti nel Cantone, dell'alienazione o della realizzazione di fondi siti nel Cantone, nonché di crediti garantiti con tali fondi, fino a concorrenza del ricavo netto.

Art. 20 cpv. 3

³La riduzione di cui al capoverso 2 è ammessa solo per gli immobili utilizzati come residenza primaria.

Norma generale Art. 24 Il reddito netto corrisponde ai proventi lordi imponibili meno le spese di acquisizione e le deduzioni generali di cui agli articoli 25-32c.

Art. 26 cpv. 2 lett. f) (nuova), cpv. 3 e cpv. 4 (nuovo)

f) le sanzioni finalizzate al prelievo dell'utile illecito, nella misura in cui non abbiano carattere penale.

³Non sono deducibili segnatamente:

- a) i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero;
- b) le spese finalizzate a rendere possibili reati o che costituiscono la controprestazione per la commissione di reati;
- c) le multe e le pene pecuniarie;
- d) le sanzioni pecuniarie amministrative, nella misura in cui abbiano carattere penale.

⁴Se pronunciate da autorità penali o amministrative estere, le sanzioni di cui al capoverso 3 lettere c e d sono deducibili se:

- a) sono contrarie all'ordine pubblico svizzero; o
- b) il contribuente dimostra in modo plausibile di aver intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere per conformarsi alla legge.

Art. 64 cpv. 2 e 5 (nuovo)

²Se una persona giuridica è assoggettata all'imposta in virtù dell'appartenenza economica, le persone incaricate

- a) dello scioglimento di un'impresa o di uno stabilimento d'impresa nel Cantone, o
- b) dell'alienazione o della realizzazione di un fondo nel Cantone o dei crediti garantiti con tale fondo,

rispondono solidalmente delle imposte dovute dalla persona giuridica di cui si tratta fino a concorrenza del ricavo netto.

³Le persone incaricate dell'amministrazione e/o della liquidazione di una persona giuridica socia di una società semplice, segnatamente di un consorzio, o di un'altra società di persone, rispondono solidalmente, con la persona giuridica, per le imposte dovute dagli altri soci domiciliati all'estero, sino a concorrenza della quota sociale, rispettivamente, sino a concorrenza del ricavo netto della persona giuridica. Tale responsabilità decade se dette persone provano di aver usato la diligenza richiesta dalle circostanze.

Art. 68 cpv. 1 lett. a) e f (nuova), 2 e 3 (nuovo)

¹Gli oneri giustificati dall'uso commerciale comprendono anche:

- a) le imposte federali, cantonali e comunali;
- f) le sanzioni finalizzate al prelievo dell'utile illecito, nella misura in cui non abbiano carattere penale.

²Gli oneri giustificati dall'uso commerciale non comprendono segnatamente:

- a) i versamenti di retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero;
- b) le spese finalizzate a rendere possibili reati o che costituiscono la controprestazione per la commissione di reati;
- c) le multe;
- d) le sanzioni pecuniarie amministrative, nella misura in cui abbiano carattere penale.

³Se pronunciate da autorità penali o amministrative estere, le sanzioni di cui al capoverso 2 lettere c e d sono deducibili se:

- a) sono contrarie all'ordine pubblico svizzero; o
- b) il contribuente dimostra in modo plausibile di aver intrapreso tutto quanto si poteva ragionevolmente pretendere per conformarsi alla legge.

Art. 198 cpv. 2^{bis} (nuovo)

^{2bis}In deroga al capoverso 2, le persone giuridiche devono compilare i moduli della dichiarazione d'imposta, in modo completo e veritiero, in formato elettronico. Il modulo relativo al codice a barre deve essere stampato, firmato e inviato all'autorità fiscale, congiuntamente agli allegati prescritti. I capoversi 3-5 si applicano per analogia.

Art. 240 cpv. 1

¹L'imposta ordinaria scade, di regola, al termine fissato dal Consiglio di Stato, il quale può anche prevedere la scadenza di singole rate di acconto.

Art. 241 cpv. 4 e 4^{bis} (nuovo)

⁴Se l'importo riscosso è insufficiente, è chiesta la differenza. Se vi è un'eccedenza, questa è rimborsata con un interesse remunerativo fissato dal Consiglio di Stato. L'autorità di riscossione emette i relativi conteggi definitivi. Resta riservata la facoltà, nei limiti legali, di effettuare compensazioni con altre imposte scadute.

^{4bis}Il contribuente deve fornire, a domanda ed entro i termini stabiliti dall'autorità fiscale, un conto bancario o postale ove quest'ultima possa restituire le eccedenze d'imposta. Se il contribuente non indica, entro i termini stabiliti, alcun conto bancario o postale per le restituzioni, l'autorità di riscossione può accreditare eventuali eccedenze sulla partita fiscale del contribuente.

Procedura

Art. 271 ¹L'autorità fiscale, se presume che sia stato commesso un delitto secondo gli articoli 269 e 270, denuncia il fatto al Ministero pubblico e trasmette gli atti per il perseguimento del delitto fiscale.

²I delitti fiscali sono perseguiti secondo le disposizioni del Codice di procedura penale.

Art. 301-302, 303-308, 309-309c, 310, 312-314, 317-319, capitolo VII - art. 321a-321i

Abrogati

II

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi ed entra in vigore il 1° gennaio 2022.

Bellinzona, 18 ottobre 2021

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **N. Pini**

Il Segretario generale: **T. Veronelli**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione della presente modifica di legge nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 22 dicembre 2021 n. 228)

Per i Servizi del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Tiziano Veronelli

H. Competenze del Gran Consiglio
I. In generale

Art. 65 Il Gran Consiglio sulla base di un messaggio trasmesso dal Consiglio di Stato:

- a. determina l'impostazione strategica della pianificazione ospedaliera cantonale tenendo conto del calcolo del fabbisogno;
- b. prende conoscenza del modulo di sollecitazione d'offerta, della suddivisione nei gruppi di prestazione e dei requisiti ad essi associati;
- c. decide l'eventuale aumento della quota parte minima a carico del Cantone nella remunerazione delle prestazioni ospedaliere ai sensi dell'art. 49a cpv. 2 ter LAMal;
- d. determina la partecipazione del Cantone ai costi delle prestazioni economicamente di interesse generale ai sensi dell'art. 49 cpv. 3 LAMal;
- e. approva il finanziamento di programmi sanitari specifici.

II. Commissione di controllo

Art. 65a (nuovo) ¹Il Gran Consiglio nomina per la durata della legislatura una Commissione di controllo, composta da un membro per ogni gruppo parlamentare, scelti fra i membri della Commissione sanità e sicurezza sociale.

²I membri sono rieleggibili. La nomina decade se il deputato non fa più parte della Commissione sanità e sicurezza sociale.

³La Commissione di controllo verifica il rispetto dei mandati pianificatori e dei contratti di prestazione stipulati dal Consiglio di Stato con gli istituti ospedalieri e allestisce un rapporto annuale all'attenzione della Commissione sanità e sicurezza sociale e del Gran Consiglio.

⁴La Commissione di controllo esercita l'alta vigilanza sull'Ente ospedaliero cantonale nel rispetto dell'autonomia e allestisce uno specifico rapporto sui suoi conti consuntivi all'attenzione della Commissione sanità e sicurezza sociale e del Gran Consiglio.

⁵Il Consiglio di Stato informa annualmente la Commissione di controllo sugli esiti della vigilanza diretta, come pure ogniqualvolta essa ne faccia esplicita richiesta. La Commissione può esigere in ogni tempo dal Consiglio di Stato e dall'Amministrazione cantonale i documenti e le spiegazioni necessarie per l'assolvimento dei suoi compiti.

II.

Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi ed entra in vigore il 1° gennaio 2022.

Bellinzona, 20 ottobre 2021

Per il Gran Consiglio

Il Presidente: **N. Pini**

Il Segretario generale: **T. Veronelli**

I SERVIZI DEL GRAN CONSIGLIO, visto il regolamento sulle deleghe del 24 agosto 1994, ordinano la pubblicazione della presente modifica di legge nel Bollettino ufficiale delle leggi (ris. 22 dicembre 2021 n. 229)

Per i Servizi del Gran Consiglio

Il Segretario generale: Tiziano Veronelli